

Studio Legale
CORVASCE - PASQUINO
Patrocinanti in Cassazione
Via Taranto, n. 21 – 00182 Roma
Tel. 06.53095528

CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

Per

= la dott.ssa Corvasce Floriana (c.f. CRVFRN78C51A669F), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso in primo grado, dagli avv.ti Antonio Corvasce (c.f. CRVNTN70E08A669D - P.E.C. avv.antoniorcorvasce@legalmail.it) e Sofia Pasquino (C.F. PSQSFO67S64E239Y - P.E.C. avv.sofiapasquino@legalmail.it - FAX 06.89184253) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma alla via Taranto n. 21.

Appellante

Contro

= Ministero dell'Istruzione - Ministero dell'Università e della Ricerca (c.f. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/a, rappresenta e difesa, in primo grado, dall'avv. Michele Gambini dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze;

Appellata

Nonché nei confronti di

= sig.ra Piacenza Erica (c.f. PCNRCE89B55A657E) residente in Castelnuovo di Garfagnana, alla via Nicola Fabrizi n. 58.

Controinteressata - contumace in primo grado

* * *

Per l'annullamento e la riforma, previa sospensione della sua efficacia, della sentenza n. 1387/2022 emessa dal TAR Toscana in data 22/11/2022 e pubblicata il 29/11/2022 nell'ambito del ricorso r.g. 1352/2022 (all. 1 al presente atto) proposto dalla sig.ra Floriana Corvasce per la dichiarazione di nullità o l'annullamento, previa sospensione della sua efficacia:

A. - del Decreto di esclusione prot. "m_pi.AOOUSPLU.REGISTRO UFFICIALE.U.0001045.29-06-2022.h14:49, avente ad oggetto " *L'esclusione*

dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022.

(GPS, ndr)", emesso dal Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - Ufficio IX - Ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara, sede di Lucca, comunicato alla ricorrente in data 24/8/2022 mediante deposito sulla piattaforma telematica "Istanze online" del Ministero dell'Istruzione (all. 1 al ricorso in primo grado al TAR LAZIO),

- nonché:

- nei limiti dell'interesse della ricorrente, nella parte in cui, per la classe di concorso A044, la dott.ssa Floriana Corvasce è stata esclusa e sono state inserite le sig.re Rossella Moro ed Erica Piacenza,

B. - della graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (GPS), della provincia di LUCCA, del 24/08/2022 (all. 1 bis al ricorso in primo grado al TAR Lazio),

C. - nonché di ogni altro provvedimento presupposto e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, il tutto previa declaratoria in via cautelare del diritto della ricorrente ad essere inserita, per la classe di concorso A044, nella Graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (GPS), della provincia di LUCCA, del 24/8/2022 per le quale ha fatto specifica richiesta,

con condanna

della P.A. resistente al risarcimento in forma specifica e/o in forma equivalente di tutti i danni patiti e patendi dalla ricorrente per effetto dell'esclusione dalla suddetta G.P.S..

*** * ***

- **Premesso che,**

- la dott.ssa Corvasce ha insegnato, con vari contratti di lavoro a tempo determinato, di durata annuale, a far data dal 20/10/2014 e fino al 31/8/2022, la materia di "Tecnologia applicata ai materiali produttivi tessili, abbigliamento e moda" anche denominata "Scienze e Tecnologiche applicate - Sistema Moda", in qualità di docente di scuola secondaria di II grado, per la classe di concorso - TECNOLOGIE

TESSILI - (A044 - ex A070), presso diversi Istituti scolastici nel territorio di Lucca e Massa Carrara, in quanto dispone del titolo Accademico, conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti di Urbino, nell'A.A. 2004, nonché del Diploma di maturità professionale di "Tecnico dell'Abbigliamento e della Moda", conseguito nell'anno scolastico 1997/1998 presso l'Istituto Industria e Artigianato "Archimede" di Barletta **(all. 2 al ricorso in primo grado al TAR Lazio - copie contratti di lavoro - All. 3 copie diploma accademico e diploma di maturità);**

- inoltre, prima dell'anno 2014, l'odierna appellante ha anche insegnato, sempre con contratto a tempo determinato, come supplente, presso l'Istituto di Istruzione Superiore "Della Rovere" di Urbina negli anni dal 2011 al 2014 **(all. 2 bis all. 2 al ricorso in primo grado al TAR Lazio - copia contratto di lavoro ISS "Della Rovere");**

- in data 31/5/2022, l'appellante, in conformità alla disciplina applicabile ed in particolare all'Ordinanza Ministeriale n. 112 del 6/5/2022, possedendo i requisiti richiesti, ha presentato domanda in modalità telematica di inserimento nelle "Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze (II Fascia), tra le altre, per la classe di concorso A044 **(all. 4 al ricorso in primo grado al TAR Lazio - copia domanda di inserimento graduatorie G.P.S.);**

- per la classe di concorso A044, l'appellante ha allegato alla propria domanda i seguenti titoli: Diploma Accademico di Pittura, conseguito presso l'Accademia delle Belle Arti di Urbino il 5/3/2004 con la votazione di 110/110; Diploma di maturità professionale di Tecnico dell'Abbigliamento e della Moda, conseguito presso l'Istituto Professionale Statale - Industria e Artigianato "Archimede" di Barletta nell'A.A. 1997/1998 con la votazione di 52/60.

- esaminata la domanda, in un primo momento l'Ufficio Scolastico Provinciale ha collocato la dott.ssa Corvasce, nella graduatoria provvisoria, nelle seguenti posizioni:

- **classe A044: posizione n. 1, punteggio 135 (all. 5 al ricorso in primo grado al TAR Lazio - - copia graduatoria provvisoria G.P.S.);**

- tuttavia, all'esito della successiva istruttoria ed in particolare della verifica dei suddetti titoli in possesso dalla candidata, odierna ricorrente, la P.A. resistente l'ha esclusa dalla classe di concorso A044, dichiarando idonee le sole sig.re Rossella Moro (posizione n. 1) ed Erica Piacenza (posizione n. 2), sulla base della seguente, scarna, apparente e viepiù inesistente, motivazione:

“ VISTA l'O.M. 112 del 06/05/2022 con la quale è stato indetto l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo;

VISTO l'art. 7 della suddetta O.M.;

VISTA la nota del M.I. 11/05/2022, n. 18095 avente come oggetto: “procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo. Avviso apertura funzioni telematiche per la presentazione telematica delle istanze”;

ESAMINATE le istanze di partecipazione presentate dagli interessati;

DECRETA L'esclusione dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022.” (v. all.ti 1 e 1 bis al ricorso in primo grado al TAR Lazio).

In breve, con il qui gravato decreto, la dott.ssa Corvasce è stata esclusa dalla classe di concorso “A044”, stante l'asserita, generica mancanza del relativo titolo di accesso ex art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022 **(all.6 al ricorso in primo grado al TAR Lazio - copia Ordinanza Ministeriale e relative tabelle);**

- sta di fatto, però, che la dott.ssa Floriana Corvasce, in data 14/6/2022, sulla base dei suddetti, medesimi titoli, ha presentato “Domanda di partecipazione alla procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106”, proprio per la classe di concorso “A044”, risultando ammessa a quest'ultima procedura concorsuale, sebbene non vincitrice, avendo conseguito il punteggio di 63.00 (all. 7 al ricorso in primo grado al TAR Lazio - copia report concorso

straordinario estratto dalla Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive).

IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

- In data 6/9/2022 la dott.ssa Floriana Corvasce proponeva ricorso al TAR Lazio, sede di Roma, con cui domandava ***"previa sospensione anche inaudita altera parte dei qui gravati atti e provvedimenti amministrativi, previa fissazione dell'udienza per la conferma o, in via graduata, dell'udienza per la discussione della domanda cautelare, Voglia, accogliere le seguenti,***

CONCLUSIONI

- ***Si chiede*** l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento di tutti gli atti impugnati, previa sospensione e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti al fine di consentire l'inserimento, anche con riserva, della ricorrente nella graduatoria G.P.S. in parola, per la classe di concorso A044.

- ***Si chiede*** altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

- ***Si chiede*** la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e, soltanto in via subordinata, per equivalente.

- ***Con vittoria di onorari e spese del giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e refusione del contributo unificato"*** (all. 1 al ricorso in primo grado al TAR Toscana.

- Nel giudizio così iscritto al n. r.g. 10012/2022 il TAR Lazio, in data 10/9/2022, rigettava l'istanza cautelare ex art. 56 c.p.a. formulata da parte ricorrente e rinviava per la discussione della ridetta istanza cautelare, in sede collegiale, all'udienza in camera di consiglio fissata per il 11/10/2022;

- *medio tempore* si costituiva il Ministero dell'Istruzione domandando il rigetto del ricorso, mentre restava contumace il controinteressato sig.ra Erica Piacenza;

- con memoria del 7/10/2022, la dott.ssa Floriana Corvasce ribadiva e precisava le deduzioni ed eccezioni già contenute nel proprio atto introduttivo ed evidenziava, altresì, che a seguito di accesso agli atti presso il Ministero dell'Istruzione, quest'ultima P.A., odierna resistente, aveva comunicato alla ricorrente che le uniche due candidate utilmente collocate nella graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (GPS), della provincia di LUCCA, del 24/08/2022 e relativa alla classe A044, per cui è ricorso, sig.re Rossella Moro ed Erica Piacenza, erano state entrambe,

successivamente escluse dalla procedura concorsuale in parola (**V. FASCICOLO DI PRIMO GRADO - all. 1 alla memoria di parte ricorrente per la Camera di Consiglio innanzi al TAR Lazio**) e, pertanto, che all'attualità la relativa cattedra è vacante. **Ciò a conferma dell'interesse dell'odierna ricorrente alla proposta domanda cautelare.**

- nella Camera di Consiglio dell'11/10/2022, con ordinanza n. 12989/2022, il TAR Lazio dichiarava la propria incompetenza territoriale, indicando il TAR Toscana come competente a decidere sulla questione di che trattasi (All. 2 al ricorso in primo grado al TAR Toscana - ordinanza n. 12989/2022).

- Pertanto, con ricorso in riassunzione del 26/10/2022 l'odierna appellante riproponeva, innanzi al TAR TOSCANA, previa sospensione dell'efficacia di tutti gli atti e provvedimenti gravati, i medesimi motivi di gravame già contenuti nel primo ricorso.

- Nel giudizio iscritto al n. r.g. 1352/2022, si costituiva il Ministero dell'Istruzione il quale riproponeva le medesime eccezioni sollevate innanzi al TAR LAZIO e chiedeva il rigetto del ricorso.

- Nella Camera di Consiglio del 23/11/2022 le parti si riportavano ai propri atti ma il Collegio segnalava alle parti un possibile difetto di giurisdizione, invitando le parti al contraddittorio, specificamente riguardo alla sussistenza della giurisdizione in capo al Giudice Amministrativo adito e dichiarando di voler definire la causa con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 c.p.a..

Parte ricorrente insisteva per la giurisdizione del giudice amministrativo e la P.A. resistente si rimetteva alla decisione del Collegio.

- Seguiva la qui gravata sentenza in forma breve, del 23/11/2022, nella quale il primo Collegio così decideva *"Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro."* (V. all. 1).

* * *

La dott.ssa Floriana Corvasce ritiene quest'ultima sentenza ingiusta e gravemente lesiva dei suoi diritti ed interessi e ne domanda l'annullamento e la riforma, per i seguenti motivi,

IN DIRITTO

1. - Preliminarmente: sulla giurisdizione del giudice amministrativo.

Meritevole di censura è la parte della qui gravata sentenza in cui in giudici del TAR TOSCANA sostengono che *"Sulla fattispecie dedotta in giudizio deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro.*

Sulle orme degli orientamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (da ultimo, si veda Cass. civ. sez. un., 23 aprile 2020, n. 8098) e dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Cons. Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11), una giurisprudenza ormai stabilizzata del Giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 settembre 2018, n. 5386; T.A.R. Emilia-Romagna, Parma 11 aprile 2017, n. 134; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 10 gennaio 2017, n. 395), della Sezione (T.A.R. Toscana, sez. I, 25 ottobre 2017, n. 1445; 12 dicembre 2014, n. 2043; 3 dicembre 2020 n. 1587 e 1592; 9 luglio 2021, n. 1021 e 21 luglio 2021, n. 1083) e di altre Sezioni di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. II, 28 luglio 2015, n. 1263) ha, infatti, attribuito alla cognizione dell'A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro e non del Giudice amministrativo la fattispecie dedotta in giudizio.

Da ultimo, il criterio discrezionale della giurisdizione è stato sintetizzato da una delle più recenti decisioni delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che ha enunciato il seguente principio di diritto: "ai fini della individuazione di quale sia il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto dei docenti della scuola pubblica all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento (già permanente), occorre avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo. Se, viceversa, la domanda giudiziale è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, sull'assunto secondo cui tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario" (Cass. civ. sez. un., 23 aprile 2020, n. 8098; 26 giugno 2019, n.

17123; si vedano anche T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 1° ottobre 2020 n. 9976, T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 5 settembre 2018, n. 5386 e 26 maggio 2021, n. 3478, che richiamano lo stesso impianto concettuale dei due più recenti interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, desumendolo anche da precedenti decisioni).

Nel caso di specie, il *petitum* sostanziale dedotto in giudizio è indubbiamente costituito dalla pretesa del singolo docente all'inserimento nella graduatoria sulla base di requisiti interamente predeterminati dalla legge e dall'o.m. n. 112 del 6 maggio 2022 e non sussiste per nulla quell'effetto preclusivo derivante dall'atto generale o normativo che giustificerebbe l'attribuzione della controversia alla Giurisdizione amministrativa, proprio per effetto del collegamento genetico con un atto "di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria" e la cui cognizione rientra indiscutibilmente nelle attribuzioni giurisdizionali del Giudice amministrativo.

Ad avviso della Sezione, il criterio affermato dalla Sezione in numerose sentenze relative all'o.m. n. 60 del 10 luglio 2020 (ma sulla base di considerazioni pienamente estensibili anche all'o.m. n. 112 del 6 maggio 2022) deve poi essere mantenuto anche in presenza di alcune decisioni del Giudice amministrativo di senso contrario (C.G.A.R.S. 20 aprile 2021 n. 345; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2007; T.A.R. Lazio, sez. III-bis, 13 aprile 2021, n. 4765, peraltro contraddetta dalla successiva 11 giugno 2021, n. 7004), non ravvisandosi una differenza sostanziale tra la problematica relativa all'inserimento nelle cd. graduatorie ad esaurimento e le graduatorie originate dall'applicazione dell'o.m. n. 60 del 10 luglio 2020; in ambedue le fattispecie siamo, infatti, in presenza di un "atto di gestione delle graduatorie, riguard(ante) in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato...(e della contestazione della) singola collocazione del docente in una determinata graduatoria, eventualmente previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti, anche di natura normativa sub primaria", ovvero della stessa strutturazione che ha indotto Cass. civ. sez. un., 23 aprile 2020, n. 8098 a dichiarare la giurisdizione dell'A.G.O. in proposito (in questo senso, si veda anche T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 26 maggio 2021, n. 3478).

Del resto, anche operando un riferimento prioritario all'impostazione data alla problematica da Cons. Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11 (come la giurisprudenza del C.G.A.R.S. sopra richiamata), la conclusione non cambierebbe di molto; il meccanismo di inclusione in graduatoria sulla base dei titoli "dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS" di cui all'art. 3, 3° comma dell'o.m. n. 60 del 10 luglio 2020 viene infatti ad integrare proprio quel meccanismo "di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili...(che esclude) comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di

valutazioni discrezionali” (Cons. Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11) che è stato riportato ai poteri di gestione del rapporto di lavoro pubblico propri del datore di lavoro e non ad un procedimento concorsuale.

Per completezza, deve poi rilevarsi come, con riferimento a fattispecie in tutto analoghe a quella che ci occupa (relativa alla successiva esclusione dalla graduatoria già formata di una docente precedentemente inseritavi ed alla sostanziale tutela del diritto alla permanenza in graduatoria), anche una parte della giurisprudenza incline ad ammettere la giurisdizione del Giudice amministrativo su alcuni aspetti della formazione della graduatoria abbia concluso per la giurisdizione dell’A.G.O.: “nel caso ... in cui l’oggetto del contenzioso è costituito nell’inserimento (rectius, del diritto ad essere inserito) o nella permanenza (rectius, del diritto a permanere) nelle GAE o nelle GPS (che hanno organizzato il reclutamento in modo automatico e senza valutazioni discrezionali dei titoli) la giurisdizione non potrà che essere – di norma - del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, venendo in emersione posizioni di diritto soggettivo naturalmente devolute all’A.G.O., salvo che vengano in rilievo atti di macro-organizzazione incidenti su tutta la procedura” (Cons. Stato, sez. VI, 17 settembre 2021, n. 6349).

Del resto, si tratta di impianto concettuale che risulta sostanzialmente condiviso anche dalla stessa ricorrente che risulta avere già presentato ricorso all’A.G.O. territorialmente competente.

In definitiva, sull’intera materia contenziosa deve pertanto essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo nei confronti dell’A.G.O. in funzione di Giudice del lavoro; in virtù dell’art. 11, 2° comma del c.p.a. restano salvi gli effetti sostanziali e processuali del ricorso in epigrafe, qualora il processo venga riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.” .

Differentemente da quanto affermato dal TAR TOSCANA, però, la controversia in esame riguarda la domanda di annullamento dell’atto amministrativo (decreto di esclusione - V. all. 1 al ricorso in primo grado) relativo all’esclusione della ricorrente “... dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle **graduatorie provinciali e di istituto (GPS, ndr.)** di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ai sensi dell’art. 7 comma 8 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022.”) , nonché, nei limiti dell’interesse della ricorrente, della relativa graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (**GPS**), della provincia di LUCCA, del 24/08/2022 (V. all. 1 bis al fascicolo di primo grado) .

La recente giurisprudenza ricevuta sulla materia di codesto Ecc.mo Consiglio di Stato, ha stabilito che: "... - la decisione del T.A.R., che ha declinato la propria giurisdizione, richiama i principi espressi della Corte di Cassazione che, relativamente alla individuazione del giudice dotato di giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie previste per il reclutamento dei docenti nella scuola pubblica, con riferimento alle graduatorie permanenti (GAE), distingue a seconda che la questione, che involga un atto di gestione delle graduatorie riguardi in via diretta la posizione soggettiva dell'interessato e il suo diritto al collocamento nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria ovvero la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, se non regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria (cfr. ordinanza n. 25840/16 e n. 8098/2020: 23 aprile 2020, n. 8098; che fin da Cass. SU n. 3399 del 2008);

- le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle graduatorie permanenti (GAE) del personale docente non sono procedure concorsuali, onde non può ritenersi la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63 del d.lgs. n. 165/2001; trattasi di atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo, a fronte dei quali sussistono solo posizioni di diritto soggettivo, poiché le pretese consistono solo nella conformità o difformità a legge degli atti inerenti al rapporto già instaurato e, dunque, di gestione della graduatoria (cfr., Cass.civ., sez. un., 16-12-2013, n. 27991; Cons. Stato, A.P., 12-7-2011, n. 11);

- **nel caso di specie, tuttavia, non viene in considerazione il diritto a permanere nelle citate GAE, bensì la ben diversa ipotesi, già presa in considerazione dalla giurisprudenza (cfr. Corte Cass. SS.UU. 21198/2017), che ha quale presupposto le graduatorie d'istituto, a cui il Dirigente scolastico attinge per supplenze annuali o temporanee, e la domanda giudiziale riguarda direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo di formazioni di tali graduatorie a cui corrisponde una posizione soggettiva di interesse legittimo;**

- la giurisprudenza citata (Corte Cass. SS.UU. n. 21198/2017), infatti, pur affermando la generale sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario per le controversie relative al collocamento nelle graduatorie permanenti (GAE) del personale docente - e pur non escludendo, anche in questo ambito, la possibile permanenza di una residuale giurisdizione del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU. n. 27991 e n. 27992 del 2013) - è pervenuta ad una diversa conclusione nelle controversie riguardanti le graduatorie d'istituto, poiché in tale caso, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione

di una graduatoria finale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016);

- pertanto, non si applicano in questo caso i principi affermati dalla giurisprudenza in materia di collocamento dei docenti nelle graduatorie permanenti ad esaurimento (GAE), per le quali normalmente è esclusa ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali della PA, venendo in rilievo atti che non possono che restare ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato ex art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;

- tale soluzione risulta in sintonia con la giurisprudenza del giudice amministrativo, secondo cui: "il Consiglio di Stato, che era già pervenuto da tempo al convincimento che i principi propri delle graduatorie permanenti a esaurimento non operassero in presenza di una graduatoria d'istituto, in relazione alla quale ricorrono invece tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale, da ascrivere alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 63, comma quarto, del d.lgs. 165/2001 - appunto, il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale - (C.d.S., VI, 15 febbraio 2012, n. 7773; 24 novembre 2014, n. 5795; 28 gennaio 2016, n. 295; 7 marzo 2017, n. 1214), da ultimo ha ribadito a più forte ragione tale motivazione e conclusione, con la propria sentenza 24 maggio 2019 n. 3414, proprio sulla scorta della pronuncia della Corte regolatrice n. 21198/2017 appena citata (pronuncia che la successiva decisione della Corte menzionata dalla difesa dell'Amministrazione non sembra avere specificamente confutato). L'appartenenza della causa alla giurisdizione amministrativa riposa, allora, sulla previsione del comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, a norma del quale "Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni" (Cons. Giust. Amm. n. 289/2020; cfr. anche Cons. Giust. Amm. n. 102/2021); ..." (cfr. in senso conforme, anche Consiglio di Stato sez. VI - 07/09/2021, n. 6230).

Il Consiglio di Stato, nelle suddette sentenze, ha altresì chiarito che la formazione delle graduatorie d'istituto, attraverso l'affidamento della valutazione dei titoli in prima battuta al sistema informatico, che assegna i punteggi sulla base delle tabelle allegate all'ordinanza, e successivamente agli uffici scolastici che procedono alla verifica della conformità tra titoli dichiarati e quelli posseduti, non sia idonea ad *"escludere la tradizionale qualificazione della procedura come concorsuale"*.

La giurisdizione del giudice amministrativo deriva dunque dall'applicazione dell'art. 63, co. 4, del D. Lgs. 165/2001, in base al quale sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La stesse, sopra richiamate sentenze di codesta Ecc.ma Corte, hanno dettato i criteri distintivi tra l'attribuzione della giurisdizione ordinaria ed amministrativa in virtù del *petitum* sostanziale dedotto in giudizio dal ricorrente, affermando, in buona sostanza che laddove si sia in presenza di un atto amministrativo discrezionale, tipico della natura concorsuale della procedura, qual è, come ribadito nelle medesime, recenti giurisprudenze, quella per la formazione delle GPS e quindi di una attività di interpretazione delle disposizioni del bando e di graduazione del punteggio in seguito alla ponderazione della loro idoneità ad essere positivamente valutati, la giurisdizione è del giudice amministrativo. Sul punto, anche la giurisprudenza della Suprema Corte a SS.UU., ricevuta sulla materia, sul punto, ha testualmente stabilito che " *... per le controversie riguardanti procedure concorsuali comunque aperte all'assunzione di esterni alla PA non vi sono dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto esse si riferiscono a procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 97 Cost. e del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 35, ... (vedi, di recente: Cass. SU 6 giugno 2017, n. 13981);, con riguardo alle graduatorie d'istituto, per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale (vedi, per tutte: Cons. Stato, sez. 6, sentenze n. 7773 del 2012; n. 5795 del 2014; n. 953 del 2016); ...* " (ex multis, **Cass. civile sez. un. - 13/09/2017, n. 21198.**

N conclusione, non revoca in dubbi come nel caso in esame, trattandosi dell'impugnazione dell'esclusione dalle graduatorie d'istituto "*... di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*" (G.P.S.), derivanti da una procedura di natura "concorsuale", **la giurisdizione del presente giudizio appartiene al certamente giudice amministrativo e pertanto la qui gravata sentenza è errata e va dichiarata nulla o annullata.**

Nel merito, si ribadisce quanto già dedotto ed eccepito in primo grado e non vagliato dal TAR TOSCANA:

2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 10 bis della L. 241/1990.

Mancata comunicazione di avvio del procedimento.

Carente motivazione degli atti gravati. Violazione dell'art. 24 della Costituzione.

2.1. - In primis si eccepisce l'assenza, nel caso in esame, da parte della P.A. resistenti, della comunicazione di avvio del procedimento che ha portato all'adozione del qui gravato decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per la classe di concorso A044 e della consequenziale riforma della relativa graduatoria provvisoria, con esclusione dell'odierna ricorrente dalla graduatoria definitiva.

La giurisprudenza amministrativa ricevuta sulla materia ha a più riprese ribadito che *"... la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo a un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso"*, per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 (**ex multis TAR Piemonte, Sent. n. 4138/2010, Cons. di Stato, ord. n. 5233/2009**). In particolare, in queste ultime sentenze, sul punto, i giudici amministrativi hanno ribadito che la P.A. procedente è tenuta quantomeno a comunicare, all'interessata, l'avvio del procedimento amministrativo istruito teso a rettificare la graduatoria provvisoria del concorso, pena l'illegittimità dei relativi provvedimenti.

2.2. - Si evidenzia, inoltre, all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito che per tutti gli atti qui gravati manca anche la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 10 bis della L. 241/1990.

L'art. 10 bis della L. 241/1990, lo ricordiamo a noi stessi, prescrive che *"... nei procedimenti ad istanza di parte, il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per*

iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali".

Già prima della riforma del 2005, la giurisprudenza ricevuta sulla materia ha affermato il principio secondo cui sussiste un potere - dovere dell'amministrazione, desumibile sia dall'art. 97 della Costituzione, che dagli artt. 2 e 6 della legge n. 241 del 1990, di attivarsi affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto finale determini il realizzarsi di un contraddittorio "ad armi pari" con il privato interessato.

Con l'introduzione dell'art. 10-bis nel corpo della legge sul procedimento amministrativo si assicura all'istante un'adequata tutela dell'interesse partecipativo a rappresentare tutti i fatti e gli elementi di diritto utili al fine di conseguire il bene della vita richiesto, anche in contraddizione rispetto agli esiti istruttori e ponderativi dell'amministrazione procedente.

L'istituto del preavviso di rigetto (come anche la suddetta, preventiva comunicazione ex art. 7 della L. 241/1990), svolge quindi anche una funzione deflattiva del contenzioso in quanto è finalizzato a consentire una convergenza di posizioni tra le parti nel procedimento, attraverso un confronto sulle ragioni ostative all'accoglimento della domanda.

Proprio da tale finalità, cui l'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 è ispirato, la giurisprudenza trae la conclusione della natura ordinatoria e non perentoria del termine di dieci giorni per presentare le osservazioni da parte del privato; in sostanza, si sostiene che, opinando diversamente, l'obiettivo non sarebbe più raggiunto poiché, impedendo all'istante la presentazione delle

osservazioni oltre il termine, lo si costringerebbe a farle valere dinanzi all'autorità giudiziaria.

Dall'analisi della disciplina risulta evidente che il preavviso di rigetto si collochi fra l'istruttoria e la fase decisoria; di conseguenza, l'amministrazione deve aver prima esaminato e valutato gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche, acquisiti d'ufficio o rappresentati dagli stessi soggetti interessati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241 del 1990, per comunicare all'istante i "motivi" che impediscono l'accoglimento della domanda.

In effetti, l'istituto ha natura di atto endoprocedimentale, non ancora definitivo, ben potendosi verificare che, a seguito del sollecitato intervento del privato interessato, la pubblica amministrazione muti avviso e decida di accogliere l'istanza ed è per questi motivi che il preavviso di rigetto non è autonomamente ed immediatamente impugnabile in quanto tale comunicazione non costituisce ancora atto lesivo, ma **ha solo la funzione di integrare un vero e proprio contraddittorio endoprocedimentale, a carattere necessario.**

Nel preavviso di rigetto, poi la pubblica amministrazione deve evidenziare i punti salienti delle ragioni che, allo stato, inducono a determinarsi in senso negativo e successivamente, sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, l'amministrazione potrebbe precisare meglio le proprie posizioni giuridiche nell'atto di diniego definitivo, il solo ad assumere attitudine lesiva.

La stessa disposizione normativa, poi, prescrive l'obbligo per la P.A. di dare ragione nella motivazione del provvedimento finale dell'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni formulate dal privato. In ogni caso, è precluso all'amministrazione fondare il diniego definitivo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dai "motivi" dell'atto endoprocedimentale.

Il preavviso di rigetto, inoltre, deve essere effettuato in forma scritta ed una volta inviato, lo stesso interrompe i termini per la conclusione del procedimento, che cominciano nuovamente a decorrere dalla data in cui l'istante presenta le osservazioni o, in mancanza,

dalla scadenza del termine per l'esercizio di tale diritto, in quanto si apre una nuova fase istruttoria, nel corso della quale il privato interessato può rimodulare e riformulare la domanda, tenendo conto delle indicazioni dell'amministrazione.

Ciò posto, in mancanza delle previe comunicazioni ex artt. 7 e 10 bis alla L. 241/1990, tutti gli atti qui gravati sono certamente illegittimi e da annullare.

* * *

2.3. - I qui gravati provvedimenti, sono altresì illegittimi per carenza di motivazione.

Come anticipato, il qui gravato decreto di "esclusione" è del tutto carente di motivazione, in quanto nello stesso non vengono affatto illustrate le ragioni che hanno indotto la P.A. resistente ad escludere la candidata, odierna ricorrente, dalla procedura concorsuale in questione e dalla relativa graduatoria provvisoria, nella quale si era peraltro posizionata al primo posto.

In effetti, la P.A. resistente, nel decreto qui gravato, si è limitata ad affermare l'esclusione dell'odierna ricorrente "*... ai sensi dell'art. 7 comma 8 dell'O.M. n. 112 del 06/05/2022.*", il quale laconicamente recita: "*... 8. L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie.*".

Non ha specificato affatto, però, la P.A. resistente, nel qui gravato decreto, quale sarebbe il "titolo di accesso" di cui la dott.ssa Corvasce sarebbe sprovvista o, comunque, per quali motivi i titoli (che sono due, ndr.) allegati dalla dott.ssa Floriana Corvasce alla sua domanda, relativa alla classe di concorso A044, non sarebbero idonei a consentirle di partecipare alla procedura concorsuale in parola, sostanziosamente, pertanto, la motivazione *ex adverso* addotta, come meramente apparente e viepiù tautologica e viziata (*ex multis*, **Consiglio di Stato, sez. IV, 21 maggio 2010, n. 3224; Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2010, n. 1834**).

La giurisprudenza amministrativa ricevuta sulla materia ha più volte evidenziato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 3 L. n. 241 del 1990, un provvedimento amministrativo può ritenersi correttamente motivato quando il destinatario possa

risalire alle ragioni che lo hanno determinato (ex multis, **Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3546**). Occorre, quindi, che la motivazione risulti chiara e circostanziata, in modo da consentire all'interessato di ricostruire l'iter logico seguito dall'Amministrazione nel pervenire alla propria determinazione ed eventualmente di adire la tutela giurisdizionale (ex multis, **T.A.R. Veneto, sez. II, 9.11.1999, n. 1976**); e ciò in quanto solamente ove sia evidenziato il nesso di consequenzialità e proporzione delle varie conclusioni con gli atti effettivamente acquisiti al procedimento e con le premesse fattuali da esse emergenti, è effettivamente possibile la verifica della logicità estrinseca e della correttezza dell'esercizio del potere amministrativo (ex plurimis, **Consiglio di Stato, sez. IV, 16.3.1999 n. 287**).

In sintesi, un provvedimento amministrativo può ritenersi correttamente motivato quando il destinatario possa risalire alle ragioni che lo hanno determinato, pur prescindendo dalle valutazioni compiute dall'amministrazione e quando, inoltre, risultino dallo stesso la qualificazione giuridica data al fatto, il carattere pregiudizievole per gli interessi dell'amministrazione del comportamento tenuto dal soggetto e le ragioni che hanno indotto la stessa ad adottare il provvedimento (cfr. **Consiglio Stato, sez. IV, 30 giugno 2005, n. 3546**).

Ciò detto, nel caso che ci occupa, risulta palesemente violato l'obbligo di motivazione del provvedimento di annullamento qui gravato, in quanto, dalla lettura di quest'ultimo, risulta totalmente impedita alla ricorrente la possibilità di comprendere quale iter logico-giuridico abbia seguito l'Amministrazione per poter giungere alla (erronea) conclusione che i "titoli" in possesso della dott.ssa Floriana Corvasce non sarebbero idonei a consentirle di poter partecipare alla procedura concorsuale de qua.

E' per questi motivi che la giurisprudenza ricevuta sulla materia ha costantemente ribadito che **devono sempre essere palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni**

generiche (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 4 aprile 2006, n. 1750), come è invece avvenuto nel caso di specie.

Quanto innanzi, a maggior ragione, laddove si consideri che, come anticipato, in data 31/8/2022, la dott.ssa Floriana Corvasce, sulla base dei medesimi titoli presentati con la domanda al concorso che ci occupa, è stata, del tutto contraddittoriamente, ammessa a partecipare alla "... procedura concorsuale straordinaria, per la copertura dei posti comuni della scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al D.D.G. 1081 del 6 maggio 2022 e art. 59, comma 9-bis, del Decreto-Legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106" e questo, sempre relativamente alla classe di concorso "A044". In effetti, non v'è chi non veda la palese contraddittorietà dell'agire della P.A. resistente, la quale, sulla base dei medesimi titoli, da un lato, con i qui gravati provvedimenti, ha escluso la dott.ssa Corvasce dalla procedura concorsuale che ci occupa e dall'altro l'ha ammessa a partecipare al ridetto concorso straordinario, di talché si appalesava assolutamente necessario che il decreto di esclusione qui gravato fosse adeguatamente motivato, in modo da poter consentire all'odierna ricorrente di potersi compiutamente difendere.

Di qui la piena fondatezza della censura dianzi formulata, assorbente e di per sé idonea a giustificare l'annullamento di tutti provvedimenti impugnati.

* * *

3. - Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 7 e 8 dell'O.M. 112/2022 e del disposto della tabella "A/4" allegata a quest'ultima ordinanza ministeriale.

- Violazione e/o falsa applicazione dei commi 103 e 107 della legge n. 228 del 24/12/2012.

- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 15, comma 8 del D.P.R. 23 luglio 1998.

- Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 l. n. 754/1969.

- Violazione e/o falsa applicazione della DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità, incongruenza manifesta.
- Violazione del "principio di affidamento"; eccesso di potere per carenza d'istruttoria erronea presupposizione, erronea ed inadeguata valutazione degli elementi di fatto.
- Eccesso di potere sotto ulteriori profili: arbitrarietà, incongruenza.
- Eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del principio del contraddittorio, in quanto alla ricorrente non è stata data la possibilità di partecipare al procedimento.
- Violazione dei principi di trasparenza e buon andamento della P.A..

3.1. - In primis, tutti i qui gravati provvedimenti sono nulli o da annullare e, comunque, inefficaci se ne domanda la loro disapplicazione, per **violazione del disposto del D.M. 259/2017, Allegato A** il quale, relativamente ai requisiti di accesso alla classe di concorso A-44 (v. anche A044, ndr), stabilisce, testualmente, che i titoli di accesso sono: *"...Lauree in: Ingegneria industriale – sottosezione meccanica; Ingegneria delle tecnologie industriali (indirizzo meccanico)"* e *"Diploma di II livello di Istituto Superiore delle Industrie Artistiche [...] purché congiunta a diploma di perito industriale per l'industria tessile o per la maglieria o per le confezioni industriali ovvero diploma istituto tecnico (settore tecnologico indirizzo sistema moda articolazione tessile, abbigliamento e moda)"* .

L'articolo 8 dell'O.M. 112/2022, poi, così testualmente recita:

"(Valutazione dei titoli)

1. Gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: ... f) seconda fascia ITP, allegato A/4" .

L'allegato A/4, contiene, poi, testualmente, la *"Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale insegnante tecnico pratico (ITP) nella scuola secondaria di primo e secondo grado"* . In particolare, quest'ultima tabella, per quanto attiene al "Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio", prevede che il partecipante al concorso debba essere munito di "Titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente" .

In particolare, la dott.ssa Corvasce, come ribadito in ricorso, ha conseguito il diploma di laurea presso l'Accademia delle Belle Arti di Urbino nell'A.A. 2004 che, **secondo il combinato disposto dei commi 103 e 107 della legge n. 228 del 24/12/2012**, è equipollente ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007 e, pertanto, non revoca in dubbio che tale titolo rientri tra quelli che costituiscono titolo di accesso alla specifica classe di concorso (A044) secondo la normativa vigente, così come richiesta dal citato D.M. 259/2019. Inoltre, relativamente al cd. **"titolo congiunto"**, la ricorrente ha conseguito, nell'anno scolastico 1997/98, il Diploma di maturità professionale di "Tecnico dell'Abbigliamento e della Moda", presso l'Istituto Industria e Artigianato "Archimede" di Barletta (rilasciato da un "Istituto professionale di Stato", ai sensi dell'art. 3 della legge n. 754/1969, **titolo equipollente** al diploma rilasciato da un istituto tecnico, come richiesto dai citati D.M. 259/2017 ed O.M. 112/2022.

Si tratta di un criterio, quello dell'equipollenza, normato, all'origine, dall'**art. 3 della legge n. 754/1969** e da sempre riconosciuto ed applicato dalla giurisprudenza ricevuta sulla materia (ex multis, **TAR Napoli, sent. n. 3012/2013**, nella quale, richiamando il proprio disposto di cui all'art. 3 della legge n. 754/1969, i giudici amministrativi hanno ribadito che *"... il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo ed è valido per l'ammissione alla carriera di concetto nelle pubbliche amministrazioni"*. Principio poi ribadito dall'**art. 197, comma 3, del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297** (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), che precisa: **"Il diploma di maturità professionale è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo."**

Il **D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 all'art. 15, comma 8**, avente ad oggetto: "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a

norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425" ha confermato che: **"Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, è equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo."**

Dell'equipollenza dei titoli di studio se ne è occupata anche l'ANTITRUST (parere AS614 del 16 settembre 2009 - ALL. 2 alla presente memoria), la quale ha stabilito che la negazione a soggetti con titoli "equipollenti" della possibilità di accedere agli esami abilitanti, come ad esempio quello di Agrotecnico e di Agrotecnico laureato, costituisce una **"ingiustificata restrizione della concorrenza" professionale** (cfr. in senso conforme, **Consiglio di Stato, Sezione III, parere n. 195/98, adottato nell'Adunanza del 10 marzo 1998 (ALL. 3 alla presente memoria)**, nel quale, il massimo consesso della giurisdizione amministrativa, nel ribadire la sicura equipollenza tra i diplomi rilasciati dagli istituti professionali e quelli degli istituti tecnici di analogo indirizzo, richiama proprio i sopra citati art. 3 della legge n. 754/1969 e l'art. 197, comma 3, del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Il Consiglio di Stato, conclude poi osservando che **una diversa interpretazione di queste ultime norme imperative di settore è impossibile, dato il tenore letterale delle stesse ed in ogni caso in quanto si violerebbero i "... principi fondamentali di equità e di razionalità contenuti nell'art. 3 della Costituzione ..."**).

Quanto innanzi, in conformità al disposto della **DIRETTIVA 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005**, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito comunitario.

Quest'ultima norma comunitaria, di diretta applicazione nazionale, è tesa a fornire **"La garanzia, conferita dalla presente direttiva a coloro che hanno acquisito una qualifica professionale in uno Stato membro, di accedere alla stessa professione e di esercitarla in un altro Stato membro con gli stessi diritti dei cittadini di quest'ultimo non esonera il professionista migrante dal rispetto di eventuali condizioni di esercizio non discriminatorie che potrebbero essere imposte dallo Stato membro in questione, purché obiettivamente giustificate e proporzionate."** e dispone che i diplomi di scuola

secondaria "tecnici" o "professionali", sono titoli equivalenti, abilitanti ex lege ai fini dell'insegnamento (V. ART. 11 della DIRETTIVA 2005/36/CE).

D'altronde, lo si ribadisce, tali principi sono stati contraddittoriamente applicati, dal Ministero dell'Istruzione, per poter ammettere la dott.ssa Corvasce alla suddetta "...procedura concorsuale straordinaria" e, fino allo scorso anno accademico, correttamente applicati anche dalle medesime P.A. resistenti, avendo, queste ultime, consentito alla ricorrente, per ben otto anni, di insegnare la materia sopra riportata, corrispondente alla classe di concorso A044, oggetto della graduatoria per cui è causa, con i medesimi titoli oggi ex adverso contraddittoriamente ed illegittimamente ritenuti inidonei.

In conclusione, il comportamento tenuto dall'Amministrazione nel caso in esame, è illecito, in quanto violativo di tutte le suddette norme imperative di settore e dell'art. 3 della Costituzione e contraddittorio sotto diversi profili, e quindi si assume, anche per questi motivi, l'illiceità o, comunque, l'illegittimità dei provvedimenti qui gravati, i quali sono pertanto nulli o da annullare.

* * *

3.2. - Ed ancora, nel caso di specie è viepiù evidente anche la violazione del principio di affidamento.

Come anticipato, infatti, la dott.ssa Floriana Corvasce ha già insegnato, con ben otto, consecutivi contratti a tempo determinato relativi, la materia di Scienze tecnologiche, tessili, dell'abbigliamento e della moda, presso istituti scolastici presenti nel territorio di Lucca e Massa Carrara (ai quali aggiungasi i precedenti contratti e tempo determinato con cui ha lavorato, sempre per le medesime materie, ad Urbania), per la medesima classe di concorso A044 (ex A070) e con i medesimi titoli oggi contraddittoriamente non ritenuti più idonei da parti avverse.

Si è ingenerato, quindi, nella ricorrente, il legittimo e duplice affidamento a che i propri titoli fossero idonei ad insegnare per la ridetta materia e che fossero parimenti idonei a consentirle di

essere utilmente inserita nella graduatoria provinciale delle supplenze per cui è ricorso.

E' stato violato, quindi, nel nostro caso, anche quell'interesse, dell'odierna ricorrente, teso alla tutela di una situazione giuridica realizzatasi consequenzialmente al comportamento della P.A., che ha suscitato, nella dott.ssa Corvasce un ragionevole affidamento in un determinato risultato, interesse che ha trovato tutela anche dinanzi alla Corte di Giustizia Europea e che ormai è parte del diritto comunitario, in quanto l'affidamento del cittadino deve essere comparato con l'interesse pubblico che sottende il provvedimento amministrativo.

È indubbio, infatti, che l'odierna ricorrente, essendo la parte debole nel rapporto con la Pubblica Amministrazione, merita, nel caso che ci occupa, una maggiore tutela attraverso istituti certi e determinati, **tesi a limitare l'uso smodato che la Pubblica Amministrazione, odierna appellata, ha fatto del proprio potere di "interpretare" i titoli della dott.ssa Floriana Corvasce,** interpretazione effettuata in modo incurante dell'affidamento maturato nel privato (cfr. sulla materia **ex plurimis, T.A.R. Lazio, sentenza n. 76/2007**).

Questo, vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui è coinvolta un'aspirante docente, che rischia di vedere definitivamente compromessa la propria carriera, dall'illogico e viepiù contraddittorio comportamento delle P.A. resistenti, le quali, "da un giorno all'altro" e per oscuri motivi, hanno ritenuto non più idonei i "titoli" della ricorrente, la quale, a loro dire ed in modo assurdo, non sarebbe più idonea ad insegnare una materia che già insegna da oltre dieci anni.

Per questi motivi, tutti gli atti qui gravati sono nulli o da annullare.

*** * ***

- ISTANZA CAUTELARE-

Preliminarmente, si evidenzia all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito che a seguito di accesso agli atti presso il Ministero dell'Istruzione, quest'ultima P.A., odierna resistente ha comunicato

alla ricorrente che le uniche due candidate utilmente collocate nella graduatoria provinciale definitiva per le supplenze (GPS), della provincia di LUCCA, del 24/08/2022 e relativa alla classe A044, per cui è ricorso, sig.re Rossella Moro ed Erica Piacenza, sono state entrambe, successivamente escluse dalla procedura concorsuale in parola (v. **ALL. 1 alla memoria per la camera di consiglio del 16/11/2022 - fascicolo ricorso al TAR Toscana**) e, pertanto, all'attualità la relativa cattedra è vacante e anche da **questo si conferma l'interesse dell'odierna ricorrente alla proposta domanda cautelare.**

Per quanto in ricorso, inoltre, manifesto è il *fumus* dal quale è colpito il ricorso che ci occupa.

Sono inoltre di immediata percezione i gravi ed irreparabili danni che dall'esecuzione dei qui gravati provvedimenti potrebbero generarsi in capo alla ricorrente, atteso che, **nelle more del giudizio, la cattedra spettante alla dott.ssa Corvasce, per la classe di concorso A044, verrebbe assegnata ad altri.**

La mancata possibilità di poter essere assunta nella classe di concorso A044, infatti, creerebbe un nocumento immediato ed irreparabile in capo all'odierna appellante, sia in termini economici (la dott.ssa Corvasce vive solo con il suo esiguo stipendio da insegnante "precaria"), che curriculari.

Sussistono, pertanto, nella fattispecie, il dedotto *periculum in mora* ed il *fumus boni iuris* dell'azione qui proposta e sussiste anche il danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati, che in ogni caso giustificano **l'ammissione con riserva nella GPS in parola dell'odierna ricorrente, con la fissazione di un merito a breve o l'adozione di una sentenza breve.**

* * *

Tutto quanto premesso e ritenuto, la **sig.ra Floriana Corvasce**, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

all'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, affinché, previa sospensione dell'efficacia della qui gravata sentenza e degli atti e provvedimenti amministrativi impugnati e fissazione dell'udienza per

la discussione della domanda cautelare e del merito, Voglia dichiarare nulla o annullare e/o riformare la sentenza n. 1387/2022 del TAR Toscana e, per l'effetto, accogliere le seguenti,

CONCLUSIONI

- Si chiede l'accoglimento del ricorso e per l'effetto l'annullamento di tutti gli atti impugnati, previa sospensione e concessione dei provvedimenti immediati ed urgenti al fine di consentire l'inserimento, anche con riserva, della ricorrente nella graduatoria G.P.S. in parola, per la classe di concorso A044.

- Si chiede altresì l'accertamento dell'obbligo a provvedere dell'Amministrazione con conseguente condanna della stessa ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett. c) c.p.a., all'adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio.

- Si chiede la condanna del risarcimento del danno in forma specifica e, soltanto in via subordinata, per equivalente.

- Con vittoria di onorari e spese del doppio grado giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari e refusione del contributo unificato.

- Inoltre, ove occorra, si chiede l'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'art. 52, comma 2 cpa, anche tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'Istruzione e/o sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del DPR del 115/2002, così come modificato dalla L. 111/11 si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego, che il valore della controversia è indeterminabile e che il Contributo Unificato è pari ad € 487,50.

Si depositano atti e documenti come da foliario.

Roma, lì data della notificazione

Avv. Antonio Corvasce

Avv. Sofia Pasquino